



CITTA' DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 155 del 24/07/2014

OGGETTO: Individuazione ai sensi dell' art. 55 bis comma 4 del d.lgs. 165/2001 dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

		Presente	Assente
1	Avv. MICCOLI Cosimo	Sindaco	X
2	Avv. PULLI Andrea	Vice Sindaco	X
3	Sig. IPPOLITO Cosimo	Assessore	X
4	Rag. PAGANO Emanuela	Assessore	X
5	Sig. VESPUCCI Vincenzo	Assessore	X
6	Dr. TAURINO Claudio	Assessore	X

Partecipa Segretario Generale Avv. Fabio MARRA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 24/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Pietro ROSAFIO

IMP _____	CA _____	IMP. _____
IMD _____ / _____	CA _____ / _____	DL _____ DT _____
ESEC. _____	DB. COGN. E N. _____	
		N. (1) _____ / _____
IMP _____	FA _____	DEL _____
CA _____ / _____ / _____	LI _____ / _____	DL _____ / _____
_____ / _____ / _____	MA _____ / _____	PG _____ / _____ / _____

(1) in presenza di più beneficiari o più fatture i dati dovranno essere riportati nel testo della delibera.
I dati da riportare sul canapino dovranno essere siglati dal terminalista che li ha inseriti nel C.E.D.

**RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL RESPONSABILE**

PREMESSO che l'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D. Lgs. n. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

CONSIDERATO che:

- ai sensi del citato art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs.n.150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs.n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartito tra il responsabile dell'area funzionale cui il dipendente fa riferimento e l' Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

DATTO ATTO che la struttura organizzativa di questo ente non prevede il ruolo dirigenziale;

RILEVATA, pertanto, la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, se prevista, azione disciplinare;

ATTESA la necessità, pertanto, di istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità

(superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la Sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del responsabile di ciascuna area funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

ATTESO che con l'entrata in vigore della Legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) è praticamente sancita l'inopportunità della nomina del Segretario Generale, quale responsabile del procedimento disciplinare, in quanto lo stesso è individuato, per legge, salvo diverse motivate disposizioni, quale Responsabile della prevenzione della corruzione;

RITENUTO pertanto di dover costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni, dando atto che secondo recenti orientamenti A.N.A.C. il Segretario comunale non potrà farne parte in quanto Responsabile Anticorruzione:

- a) Responsabile Settore IV - Ragioneria e Personale, con il ruolo di Presidente;
- b) Responsabile Settore III – Polizia Locale e Suap, con ruolo di componente ordinario;
- c) Responsabile Settore II – Area Tecnica, con ruolo di componente ordinario;

RITENUTO, altresì, di prevedere:

· che i componenti l'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni in loro sostituzione;

· che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche, ulteriori rispetto al punto precedente, in cui si verificano conflitti di interesse per uno dei componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento verrà disposto con provvedimento sindacale, ferma restando che l'individuazione dovrà essere effettuata tra il personale titolare di posizione organizzativa del Comune;

· l'istruttoria verrà svolta dal componente ordinario cui il Presidente vorrà, per opportunità e di volta in volta, assegnare;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover istituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quale soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale;

VISTO l'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009;

VISTI gli artt. 23 e seguenti del CCNL 06.0.1995 e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE la seguente DELIBERAZIONE

ISTRUTTORE

sig.ra Antonietta Ippolito

LA GIUNTA

VISTA l'antescritta relazione istruttoria

VISTO il D.Lg. 267/2000

RITENUTO dover approvare la proposta

VISTI I pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000

Ad unanimità dei voti espressi

DELIBERA

1. ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;

2. **COSTITUIRE l'Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari, (U.P.D.)** competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito composto, in ragione

delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- a) Responsabile Settore IV - Ragioneria e Personale, con il ruolo di Presidente;
- b) Responsabile Settore III – Polizia Locale e Suap, con ruolo di componente ordinario;
- c) Responsabile Settore II – Area Tecnica, con ruolo di componente ordinario;

3. di stabilire:

- a) che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- b) che resta la competenza del responsabile di ciascuna area funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;
- c) che i componenti l'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni in sua sostituzione;
- d) che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche, ulteriori rispetto alla precedente lett. e), in cui si verificano conflitti di interesse per uno dei componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento verrà disposto con provvedimento sindacale, ferma restando che l'individuazione dovrà essere effettuata tra il personale titolare di posizione organizzativa del Comune;
- f) che l'istruttoria verrà svolta dal componente ordinario cui il Presidente vorrà, per opportunità e di volta in volta, assegnare ;
- g) che con decorrenza dall'adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;

4. di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabili delle aree funzionali) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 Luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 Gennaio 2004 e dal CCNL 11 Aprile 2008, nonché dal D.Lgs. 150/2009;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed agli R.S.U aziendali per opportuna conoscenza;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune, sul sito web ufficiale del Comune ed in tutte le sedi di lavoro dell'ente;

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2000.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

L'ASSESSORE
f.to Dott. Claudio TAURINO

IL SINDACO
f.to Avv. MICCOLI Cosimo

Segretario Generale
f.to Avv. Fabio MARRA

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

comunale il 01/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Squinzano, li 01/08/2014

N. _____ Reg. Pubbl.

IL MESSO

IL SEGRETARIO
